

TI_GERICHTE 52.2003.10 vom 10. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.10

FR: TI_GERICHTE 52.2003.10 du 10 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.10 del 10 aprile 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 31

gennaio 2002 inoltrato dai ricorrenti al municipio contro la decisione 16 gennaio 2002 della stessa autorità comunale. Dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia e si ritengono compensate le ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 21, 42, 43, 48 LE; 207 LOC; 3, 4, 9, 18, 28, 31, 60, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è evaso come ai considerandi . § Di conseguenza, gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca quale autorità di ricorso sul reclamo 31 gennaio 2002 inoltrato dai ricorrenti contro la decisione 16 gennaio 2002 del municipio di _____. 2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.